



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 16 novembre 2012

Circolare

N. 881/2012

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
= LORO SEDI =

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante
- Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi

Serv. Trib. Prot. n. 2295 - CP/aa

Oggetto: Omesso versamento IVA e dichiarazione a credito. La Corte di Cassazione analizza il presupposto del reato di omesso versamento IVA.

Diamo seguito alle nostre circolari nn. 796/2012 e 312/2012 per comunicarVi che secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 40361/2012) il reato di omesso versamento dell'IVA, di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente. Di conseguenza, ove da tale dichiarazione non emerga alcun debito (oppure risulti un credito), non è integrata la condotta prevista dalla normativa.

La fattispecie di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 prevede il non versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre), qualora l'ammontare non versato sia superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta. In sostanza il contribuente deve aver presentato la dichiarazione annuale IVA dalla quale risulti un saldo debitorio e l'imposta determinata in sede di dichiarazione non deve esser stata versata all'Erario; inoltre la condotta omissiva, per importi superiori a 50.000 euro, deve perdurare oltre il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.

La Corte di Cassazione, nel caso deciso con la sentenza in argomento, ha ritenuto opportuno ribadire come la fattispecie di reato sopra richiamata si realizzi nel momento in cui scade il termine previsto della legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo e che è necessario che l'omissione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. La Corte di Cassazione sottolinea anche che il reato di omesso versamento dell'IVA presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente. Ove, invece, tale dichiarazione non evidenzia alcun debito (risultando anzi un credito) non è integrata la condotta prevista dalla suddetta disposizione normativa.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 881/2012
Pagina 1 di 1